

Roma 31 gennaio 2012

Esecutivo il nuovo Regolamento della Gestione separata Camporese: "Una svolta nel segno dell'equità"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col covigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha definitivamente approvato, nella giornata di ieri, il nuovo testo del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza in favore degli iscritti alla gestione previdenziale separata dell'Inpgi.

Le novità riguardano sia aspetti contributivi che previdenziali. Tra le novità principali, sul fronte della contribuzione, c'è l'introduzione della riparametrazione del contributo consistente nell'attribuzione di una anzianità proporzionata al reddito dichiarato, la possibilità inoltre di riscattare il servizio militare ed il praticantato riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti nel caso in cui i periodi siano privi di copertura assicurativa e l'introduzione, infine, della possibilità per i co.co.co. di ottenere la costituzione della rendita vitalizia, in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente e di intervenuta prescrizione.

Sul versante previdenziale, le novità principali riguardano invece i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia - sessantasei anni di età sia per gli uomini che per le donne e almeno vent'anni di contributi versati - nonché l'introduzione della possibilità, per i giornalisti che al raggiungimento del sessantaseiesimo anno di età non abbiano maturato un diritto autonomo a pensione (i venti anni), di optare o per la pensione supplementare o in alternativa chiedere una prestazione *una tantum*, di importo pari ai contributi soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali. Per quanto riguarda infine la maternità è prevista, per le giornaliste libero professioniste, un'indennità minima a tutela dei redditi più bassi.

"Le modifiche ottenute sono importanti – dichiara il presidente dell'Inpgi Andrea Camporese – e vanno tutte nella direzione dell'allargamento delle tutele a favore del lavoro giornalistico non dipendente. In particolare è da sottolineare la possibilità di ottenere una una tantum, di importo pari a tutti i contributi rivalutati che non hanno dato luogo a trattamento pensionistico. E' necessario continuare nella strada, anche europea, di valorizzazione del lavoro autonomo. Mercato, diritti e incentivazione all'innovazione possono stare insieme. L'Istituto non farà mancare il proprio impegno".

Il testo integrale del nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza in favore degli iscritti alla gestione previdenziale separata dell'Inpgi, è già consultabile *on line* sul sito www.inpgi.it.

Per conoscere in dettaglio le novità contenute nel nuovo Regolamento, sono qui di seguito disponibili le speciali *slides* predisposte dagli Uffici.

INPGI

GESTIONE SEPARATA

LAVORO AUTONOMO



Novità

Il Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'Inpgi nella riunione del **27 settembre 2011** ha modificato il *“Regolamento di attuazione delle attività di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione separata”* approvato dai Ministeri Vigilanti il 30 gennaio 2013.

PRINCIPALI MODIFICHE

➤ ASPETTI CONTRIBUTIVI:

- Obbligo contribuzione anche dopo il compimento del 65° anno d'età;
- Riduzione al 5% del contributo soggettivo per coloro che hanno conseguito un trattamento di pensione diretta;
- Rivalutazione annuale del contributo minimo annuo;
- Introduzione della riparametrazione del contributo sulla base del reddito imponibile;
- Modifica del sistema sanzionatorio;
- Abolizione della previsione della denuncia d'Ufficio e facoltà per l'INPGI di richiedere all'Anagrafe Tributaria informazioni sulle dichiarazioni degli iscritti;
- Riscatto del periodo militare e del praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti se privi di copertura assicurativa;
- Introduzione della possibilità per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa di ottenere la costituzione della rendita vitalizia;
- Introduzione della modalità telematica per l'invio dell'estratto conto

INTERVENTI SUI PROFILI CONTRIBUTIVI

Obbligo di contribuzione dopo il conseguimento di un trattamento di pensione anche per i giornalisti che svolgono attività libero professionale

A decorrere dal periodo di imposta 2012 i giornalisti titolari di pensione diretta che svolgono attività di libera professione sono obbligatoriamente tenuti a versare:

- Contributo soggettivo (nella misura del 5% del reddito netto con il limite minimo annuo di 100,00 euro);
- Contributo integrativo (nella misura del 2% del reddito lordo con il limite minimo annuo di 40,00 euro);
- Contributo maternità (pari a 33,00 euro annui)

RIVALUTAZIONE PERIODICA CONTRIBUTI MINIMI

Gli importi dei contributi minimi annui stabiliti per gli iscritti che svolgono attività libero professionale saranno annualmente rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT

RIPARAMETRAZIONE ACCREDITO CONTRIBUTIVO ANCHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

In analogia al regime previsto per i CoCoCo, ai fini dell'anzianità contributiva verrà accreditata l'intera annualità (12 mesi) a condizione che l'importo del contributo soggettivo versato dall'iscritto sia almeno pari al 10% del reddito minimo determinato annualmente – ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 233/1990 - per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'INPS.

Qualora il contributo soggettivo (comprensivo dell'eventuale quota aggiuntiva facoltativa) fosse inferiore al predetto limite, l'accredito sarà rapportato ai dodicesimi coperti da contribuzione, con almeno una mensilità garantita.


REGIME SANZIONATORIO

In caso di ritardato pagamento della contribuzione si applicano, sulle somme dovute, sanzioni civili nella misura di:

- T.U.R. (attualmente pari allo 0,75%) maggiorato di 5,5 punti percentuali, fino al tetto massimo del 40% dei contributi versati in ritardo, raggiunto il quale sono dovuti ulteriori interessi di mora nella misura fissata periodicamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (attualmente pari al 4,5504).

ABOLIZIONE DELLA PREVISIONE DELLA DENUNCIA D'UFFICIO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Nel regime attuale, in caso di omesso invio della denuncia annuale dei redditi da parte dell'iscritto si procede ad addebitare d'ufficio l'importo dei contributi obbligatori dovuti calcolati sulla base del reddito dell'anno precedente.



Nel nuovo regime tale procedura scompare in quanto è prevista la facoltà, per l'INPGI, di richiedere all'Anagrafe Tributaria dati e informazioni sulle dichiarazioni reddituali degli iscritti, con avvio della azione di accertamento in caso di riscontro positivo.

Continuano ad applicarsi – se dovute - le sanzioni previste in caso di omessa, ritardata o infedele trasmissione della comunicazione reddituale

Riscatto del periodo militare e del praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti

- Requisito: periodi privi di qualsiasi copertura assicurativa;
- Domanda: l'iscritto o gli eredi;
- Onere a carico del richiedente (applicazione aliquota contributiva dovuta all'atto della presentazione della domanda);
- Accredito anzianità contributiva rapportata all'ammontare del contributo versato con il sistema della riparametrazione

Possibilità per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa di ottenere la costituzione della rendita vitalizia

- **Fattispecie:** mancato versamento della contribuzione dovuta da parte del committente e sopravvenuta maturazione dei termini di prescrizione ⇒ non è più possibile versare i contributi;
- **Effetti:** costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata al giornalista per effetto dei contributi non versati e prescritti;
- **Requisiti:** documenti di data certa che dimostrino la sussistenza del rapporto di Co.Co.Co., la relativa durata e la misura dei compensi corrisposti;
- **Domanda:** il committente o il giornalista;
- **Onere:** versamento riserva matematica (corrispondente all'incremento del montante contributivo aumentato del 10%)

ESTRATTO CONTO

Ad ogni iscritto sarà annualmente inviato, in modalità telematica, un estratto conto che riassumerà le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le altre notizie relative alla propria posizione assicurativa

INTERVENTI SUI PROFILI PREVIDENZIALI

PRINCIPALI MODIFICHE

- 1) PENSIONE SUPPLEMENTARE
- 2) INDENNITA' UNA TANTUM
- 3) PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI DI ACCESSO
- 4) INDENNITA' DI MATERNITA'

PENSIONE SUPPLEMENTARE

A CHI SPETTA:

- Agli iscritti (Co.Co.Co. e Libero Professionisti) già titolari di altro trattamento pensionistico qualora i contributi non siano sufficienti per una pensione autonoma nella Gestione Separata

DECORRENZA:

- 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

INDENNITA' UNA TANTUM

A CHI SPETTA:

- Agli iscritti (Co.Co.Co. e Libero Professionisti) che al compimento dell'età pensionabile non hanno maturato un diritto autonomo alla pensione;
- Ai superstiti che non hanno maturato il requisito contributivo per la liquidazione della pensione;

IMPORTO:

- È pari ai contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali;

PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI DI ACCESSO

ETA' Uomini e Donne	CONTRIBUTI
66 ANNI	20 ANNI
63 ANNI	20 ANNI (*)
a qualsiasi età	40 anni

(*) a condizione che l'ammontare mensile della 1^a rata di pensione risulti non inferiore ad 1,5 volte l'assegno sociale (per l'anno 2013 pari ad Euro 616,05).

INDENNITA' DI MATERNITA' LIBERO PROFESSIONISTI

Adeguamento del Regolamento al T.U. di tutela e sostegno della maternità (D.Lgs. N. 151/2001).

- Indennità di Maternità Minima Euro 4.752,80
- Indennità di Maternità Massima Euro 23.764,00